



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE di BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G. 13546/00

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 763/06	Sent.
N° 378+	Cron.
N° 514.A/06	Rep.

Il Giudice Unico, dott. Massimo Giunta, sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza, in data 25.03.2004 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13546 del Ruolo Generale per l'anno 2000

promossa da:

"VINCENZO BONAZZI e ZUCCHINI MARIA LUISA" –

entrambi elettivamente domiciliati nello studio del dott. Augusto Bonazzi che unitamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Petrillo li rappresenta ed assiste nel presente procedimento come da procura a margine dell'atto di citazione

- attori -

nei confronti di

"LEVANTE S.P.A." – in persona del vice-presidente del consiglio di amministrazione Ing. Gino Righi, rappresentata ed assistita, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michela Cocchi, presso lo studio della quale in Bologna, galleria del toro n. 3, ha eletto domicilio.

- convenuto -

in punto ad:

MANUTENZIONE NEL POSSESSO DI SERVITU' DI PASSAGGIO

CONCLUSIONI

Per gli attori Vincenzo Bonazzi e Zucchini Maria Luisa

- *Confermare il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 octies e seguenti nella causa iscritta a R.G. 6981/00 e conseguentemente, anche eventualmente ad integrazione dello stesso,*
- *disponga nei confronti della Levante S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna via porrettana n. 52, nella sua qualità di proprietaria del fondo servente, l'immediata reintegrazione a favore dei sig.ri Vincenzo Bonazzi e Zucchini Maria Luisa della servitù di passaggio di cui essi sono stati violentemente spogliati. Conseguentemente ordini alla convenuta il ripristino dello status quo ante dei luoghi, con la rimozione di ogni opera eretta o erigenda dalla stessa convenuta; in subordine, disponga la manutenzione del ricorrente medesimo nel possesso della suddetta servitù;*
- *ricorrendone i presupposti di cui all'art. 1171 c.c., ordini alla società convenuta che il completamento delle nuove opere (fabbricati in corso di ultimazione, accessori e pertinenze) abbia luogo con ogni opportuna cautela atta ad evitare danno alle cose che formano oggetto del diritto e del possesso degli odierni ricorrenti.*

Per la convenuta Levante Spa

- *in via preliminare dichiarare con ogni conseguente effetto e provvedimento, ivi compresi, ricorrendone i presupposti, quelli di cui all'art. 669 novies c.p.c., la nullità dell'atto di citazione avversario;*



COCCU

n. 1

n. 8

facciat

autentico

urgenti

no

Diritti € 22

(in r...

Bolle € 14

14 APR. 2011

Bologna

A

DI BO

- *nel merito previa revoca del provvedimento cautelare ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 decies c.p.c., dichiarata l'insussistenza delle ragioni di cui agli odierni attori sig.ri Vincenzo Bonazzi e Zucchini Maria Luisa si pretendono titolari, rigetti in toto le domande tutte ex adverso proposte, in ogni caso in quanto infondate;*
- *in via riconvenzionale disponga l'immediata manutenzione della Levante S.r.l. ,con sede in Bologna via porrettana n. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore vice-presidente del consiglio di amministrazione Ing. Gino Righi nei confronti dei sig.ri Bonazzi e Zucchini, nel possesso del fondo di proprietà della società Levante medesima di cui è causa individuato con il colore giallo nella mappa che qui si offre in comunicazione quale doc. 6;*
condanni i detti sig.ri Bonazzi e Zucchini al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla Levante S.p.a. nella misura che sarà accertata nel corso del presente procedimento, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti degli artt.1223 e segg. c.c. e dunque ricomprendendone i presupposti, anche ex art. 1226 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 ss cpc i sig.ri Bonazzi Vincenzo e Zucchini Maria Luisa adivano il Tribunale Civile di Bologna al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso del passaggio pedonale tra l'unità abitativa sita in Pianoro, via della Repubblica n. 30 e il fondo della società Levante S.p.a. (come meglio specificato e individuato in atti).

Il suddetto passaggio veniva utilizzato oltre che dagli attori anche da parenti e amici degli stessi (dichiarazioni testimoniali sig.ri Prati, Melotti e Sandrin nonché dichiarazioni acquisite nella fase cautelare)

Nel 2000 la società convenuta iniziava all'interno del proprio terreno lavori edili, in tale contesto la stessa società depositava sul terreno attrezzature e



materiali riducendo e limitando il passaggio pedonale, successivamente la Levante S.p.a. rimuoveva la scala di accesso al passaggio pedonale impedendo pertanto ai sig.ri Bonazzi Vincenzo e Zucchini Maria Luisa l'accesso al proprio immobile di via del Casino (dichiarazioni testimoniali sig.ri Prati, Melotti e Sandrin nonché dichiarazioni acquisite nella fase cautelare).

Terminata la fase istruttoria, il giudice designato, con provvedimento in data 16-18 settembre 2000, nel premettere che " i ricorrenti possiedono da almeno 22 anni il passaggio pedonale che consentiva l'accesso al giardino posto sul retro dell'immobile sito in Pianoro, via della Repubblica n. 30" accoglieva il predetto ricorso e ordinava alla Società Levante S.p.a. di "reintegrare immediatamente i ricorrenti Vincenzo Bonazzi e Maria Luisa Zucchini nel possesso del passaggio pedonale che consentiva l'accesso al giardino posto sul retro dell'immobile sito in Pianoro, via della Repubblica n. 30, mediante il ripristino della scala che permetteva l'accesso da via del Casino, ove necessario anche procedendo ad eventuali demolizioni di opere già intraprese".

Avverso la suddetta ordinanza, la società convenuta con ricorso depositato il 27/09/2000, proponeva reclamo ex art 669terdecies c.p.c..

Il Tribunale di Bologna con provvedimento emesso in camera di consiglio il 3 novembre 2000, premettendo che "1) dalle concordi dichiarazioni rese dagli informatori escussi in prima istanza è chiaramente emerso che, da circa un ventennio e fino alla recente demolizione della scala i ricorrenti hanno utilizzato e, quindi posseduto, in modo pacifico e continuativo, il passaggio pedonale che, per non contestato e/o confutata loro affermazione era stato dagli stessi pavimentato e dotato di apposita scala di collegamento necessaria per raggiungere il giardino retrostante la loro abitazione dalla via del Casino(...) 6) l'eccezione di natura prettamente petitoria sollevata dalla società reclamante con riferimento ai principi



enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 25/92, appare del tutto infondata (...) 7) la domanda c.d. riconvenzionale formulata dalla società Levante, oltre che inammissibile in rito, appare del tutto indimostrata nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, non emergendo dagli atti di causa l'allegazione e/o la dimostrazione di alcuna molestia imputabile ai ricorrenti" rigettava il predetto reclamo e confermava integralmente la reclamata ordinanza riservando al successivo giudizio di merito possessorio la liquidazione delle spese del giudizio.

Poiché la società Levante S.p.a. nonostante l'intimazione contenuta nell'atto di precetto notificatole, non reintegrava il possesso a favore dei sig.ri Bonazzi vincenzo e Zucchini Maria Luisa, gli stessi in data 22 novembre 2000 depositavano presso il Tribunale di Bologna ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per la concreta determinazione delle modalità di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nonché la designazione dell'ufficiale giudiziario incaricato di procedere all'esecuzione materiale della stessa.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 19 dicembre 2000 nominava CTU " affinché determini le modalità di attuazione dell'ordinanza datata 16 novembre 2000";

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 22 maggio 2001 disponeva che il CTU "provveda alla scelta della ditta specializzata che effettuerà i lavori, sotto la sua supervisione, con l'ausilio, ove necessario dell'ufficiale giudiziario, ed a spese del resistente Levante".

La Società Levante S.p.a., nonostante le opere di ripristino del passaggio terminavano nel dicembre 2001, con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva al Tribunale di Bologna di inibire ai sig.ri Bonazzi vincenzo e Zucchini Maria Luisa l'imminente esecuzione forzata, nonché la sospensione della stessa o, in subordine, di imporre ai medesimi ricorrenti una congrua cauzione.



Con provvedimento del 2 gennaio 2001 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, condannando la società Levante S.p.a. alla rifusione delle spese processuali.

In data 12 ottobre 2000 con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. i sig.ri Bonazzi vincenzo e Zucchini Maria Luisa convenivano in giudizio la società Levante S.p.a., chiedendo la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 669 octies cpc.

La causa veniva istruita, previa acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare R.G. 6981/00.

All'udienza del 25 marzo 2004 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento emesso nella fase cautelare, e integralmente confermato in sede di reclamo dal Collegio, deve essere confermato.

Nessun ulteriore elemento, idoneo a rovesciare le conclusioni raggiunte in sede cautelare, è infatti scaturito nell'ambito del giudizio di merito.

In particolare occorre ribadire quanto già osservato in sede di provvedimento possessorio, in merito alla circostanza provata che i sig.ri Bonazzi vincenzo e Zucchini Maria Luisa possiedono il passaggio pedonale di cui è causa da almeno 22 anni e che tale passaggio sia stato prima limitato e poi completamente impedito dalla Levante S.p.a. (come da ordinanza 16/09/2000 R.G. 6981/00).

Ciò risulta dalla pacifica circostanza espressamente riconosciuta dalla società Levante S.p.a. e dalle stesse dichiarazioni dei testi sig.ri Prati, Melotti e Sandrin.

Poiché è stato dimostrato che i sig.ri Bonazzi vincenzo e Zucchini Maria Luisa possiedono il passaggio pedonale di cui è causa da almeno 22 anni si ritiene ai sensi dell'art. 1170 c.c. che gli stessi abbiano diritto alla manutenzione del possesso medesimo

Si ritiene assolutamente infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 octies e seguenti nella causa iscritta a R.G. 6981/00 e di rigetto delle domande della Levante S.r.l. deve pertanto essere integralmente confermato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Seconda in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 13546/00 R.G. così provvede:

- **conferma integralmente il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 octies e seguenti nella causa iscritta a R.G. 6981/00 conclusiva della fase cautelare;**
- **dispone nei confronti della Levante S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna via porrettana n. 52, nella sua qualità di proprietaria del fondo servente, l'immediata reintegrazione a favore dei sig.ri Vincenzo Bonazzi e Zucchini Maria Luisa della servitù di passaggio e per l'effetto ordina alla convenuta il ripristino dello status quo ante dei luoghi, con la rimozione di ogni opera eretta o erigenda dalla stessa convenuta .**
- **ai sensi dell'art. 1170 c.c. dispone la manutenzione dei sig.ri Vincenzo Bonazzi e Zucchini Maria Luisa nel possesso della suddetta servitù.**




- Ordina ai sensi dell'art. 1171 c.c. alla società convenuta che il completamento delle nuove opere (fabbricati in corso di ultimazione, con accessori e pertinenze) abbia luogo con ogni opportuna cautela atta ad evitare danno alle cose che formano oggetto del diritto e del possesso dei sig.ri Vincenzo Bonazzi e Zucchini Maria Luisa

- condanna "LEVANTE S.P.A." – in persona del vice-presidente del consiglio di amministrazione Ing. Gino Righi alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei sig.ri Bonazzi Vincenzo e Zucchini Maria Luisa, che liquida, per la fase cautelare e per la fase di merito, in € 802,62 per spese, € 5535,64 per diritti ed € 20.000,00 per onorari, oltre le spese generali, IVA e CPA.


Bologna, 20/03/2006

Il Giudice Onorario


dott. Massimo Giunta



Depositato in Cancelleria
Oggi - 5 APR. 2006



IL CANCELLIERE (C7)
Dot.ssa Roberta Mariani



BONAZZI

n. 2 copie

n. facciate ciasc.

autentici semplici

urgenti non urgenti

Diritti € 43,38
(in marche)

Bolli €
18 APR. 2006
Bologna



INALE DI

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per la prima volta in formula
esecutiva a richiesta dell'Avv. SIG. BOWAZZI VINCENZO
nell'interesse del Attori

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi con essa,
quando ne siano legalmente richiesti.

Bologna, li 18/6/06



IL FUNZIONARIO

IL VICE PRESIDENTE

PAOLO GAVINI